



**ATTO N. 702**

---

***D*ISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 2166 del 20/12/2006)*

***“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23/7/2003, n. 13 –  
Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”***

---

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 26.01.2007*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 26.01.2007*



# REGIONE UMBRIA

---

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE:MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 13. DISCIPLINA DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20/12/2006 n. 2166

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVANTONI CARLO	Vice Presidente		X
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GIOVANNETTI MARIO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale allo sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 13. Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva e in particolare del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA



- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 13. Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione"; e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alle Attività Economiche come rappresentante della Giunta regionale in ogni fase del successivo iter, assumendo tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:


IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



**Disegno di legge: " Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n.13. Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione "**

## RELAZIONE



La legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 disciplina gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione nelle principali fattispecie, rinviando alla fonte regolamentare per la disciplina di dettaglio.

All'interno di questo modello disciplinare, giusta l'attribuzione di cui all'art. 105, comma 2, lett. F) del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, le funzioni amministrative relative all'installazione all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione lungo le autostrade, sono di competenza della Regione. La L.R. 23 luglio 2003 n. 13, all'art. 5, ha ribadito la riserva alla Regione delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali da esercitarsi, ovviamente, attraverso apposita e specifica regolamentazione regionale della materia, integralmente sottratta all'applicazione delle altre disposizioni della legge stessa che disciplinano esclusivamente la cosiddetta "rete ordinaria" di competenza dei comuni.

In tal senso l'art. 1 del presente disegno di legge integra l'art. 5 della L.R. 13/2003 enucleando la materia specifica dell'apposito regolamento regionale che disciplina l'installazione e l'esercizio di impianti sulla rete autostradale. Tali temi consistono nella individuazione dei tratti viari interessati, della disciplina del regime concessorio del pubblico servizio e nella definizione dei presupposti, delle procedure e delle modalità per l'installazione di nuovi impianti, per il trasferimento di sede, l'aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione e per la modifica degli impianti stessi. Il regolamento disciplina il trasferimento della titolarità, il collaudo degli impianti, la materia degli orari e turni nonché il monitoraggio della rete autostradale, la disponibilità dell'area dell'impianto e quindi il rapporto con l'Ente proprietario o concessionario dell'infrastruttura e infine i termini per la presentazione delle domande.

L'art. 2 del presente disegno di legge costituisce integrazione dell'art. 6 e insieme al successivo art. 3 ad integrazione dell'art. 8 disciplina il tema dell'obbligo di comunicazione del mutamento di titolarità degli impianti e in aggiunta del cambio di gestione, in modo tale da creare le premesse per una implementazione corrente del sistema informativo regionale dei carburanti anche rispetto al tema della gestione dei medesimi, così rilevante per una appropriata conoscenza a fini di programmazione di una categoria protagonista del processo, appunto quella dei gestori.

L'articolo 9 della legge 13/2003 stabilisce le sanzioni applicabili nelle ipotesi di violazione consistenti o nell'assenza di titoli autorizzatori o comunque abilitativi o nel non rispetto di regole stabilite per l'esercizio di attività assentite.

Tale disciplina, tuttavia, abbisogna ora di essere integrata sia con le sanzioni concernenti la violazione del regolamento, sia per la constatazione, ad ormai tre anni dall'approvazione della legge 13/2003, dell'insufficienza di alcuni meccanismi di autoregolamentazione a garantire l'armonico ed ordinato sviluppo delle attività economiche in esame e, di conseguenza, della necessità di una più puntuale individuazione delle ipotesi da sanzionare.

In particolare, in merito agli impianti autostradali la norma richiede l'individuazione di nuove e specifiche fattispecie di violazione, stante la differente disciplina sostanziale che prevede, in luogo dell'autorizzazione comunale, una concessione direttamente rilasciata dalla Regione.

Vi è inoltre la constatazione dell'opportunità, per alcune violazioni non gravi e tuttavia ricorrenti quali quelle relative al non rispetto di orari o di turni di apertura e chiusura degli impianti, di sostituire le sanzioni attualmente previste, forse eccessivamente pesanti e



soprattutto sempre uguali anche in caso di recidiva, con altre di minore entità, ma gradualmente e riportate alla ripetizione del comportamento, nella convinzione che ciò possa portare ad un maggior rispetto delle norme, con una puntuale applicazione, diminuzione di contenzioso e del senso di ribellione spesso legati alle sanzioni molto elevate.

Il disegno di legge prevede l'integrale sostituzione dell'articolo 9 con un nuovo testo nel quale la prima parte, corrispondente alla formulazione precedente, tratta delle violazioni relative agli impianti posti lungo la rete ordinaria, vale a dire non autostradali e la seconda parte, costituita dai commi 6, 7, 8 e 9, è destinata, invece, alla rete autostradale.

Comma 1 - Sono riprodotte le sanzioni già previste per le ipotesi di installazione o esercizio di impianti ordinari senza la prescritta autorizzazione mentre, per quanto concerne le modifiche degli impianti, la nuova formulazione dell'articolo distingue tra le ipotesi più gravi, consistenti nell'aggiunta non autorizzata di nuovi prodotti per autotrazione, da quelle meno gravi quali la sostituzione di colonnine di erogazione o l'introduzione di dispositivi di self-service. Ciò corrisponde ad una diversa disciplina in sede di regolamento di attuazione della legge regionale n. 13, prevedendo questo una espressa autorizzazione nel primo caso ed una sola comunicazione negli altri. Viene poi equiparata la sanzione del trasferimento non autorizzato a quella delle modifiche non autorizzate.

Sono inoltre distinte le ipotesi di violazione degli orari da quelle di violazione dei turni di apertura e chiusura. Nel primo caso la nuova sanzione sarà da 200 a 1200 euro in luogo degli attuali limiti di 500 e 2500; essi sono mantenuti per la violazione dei turni ed anzi il valore massimo è elevato da 2.500 a 3.000 euro.

Infine viene opportunamente sanzionata l'omessa comunicazione del mutamento di titolarità degli impianti o di cambio del gestore, senza di che il sistema informativo regionale non potrebbe correttamente funzionare.

Per tutto il resto (impianti privati, per aeromobili o natanti, impianti temporanei, vendita di carburanti) la disciplina rimane immutata.

Comma 2 - Si introduce il meccanismo di gradualità per la sanzione prevista in materia di orari: questa è raddoppiata in caso di recidiva commessa nel medesimo anno solare ed ulteriormente raddoppiata nel caso di ulteriori eventuali violazioni. In quest'ultimo caso inoltre, si prevede la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per due giorni.

Comma 3 - Viene introdotto, in tema di violazione dei turni di apertura e chiusura, un meccanismo di gradualità della sanzione al ripetersi del comportamento, identico a quello previsto per gli orari. La sanzione accessoria della chiusura dell'impianto, alla terza ed alle eventuali successive violazioni nel corso del medesimo anno solare, è in questo caso di sette giorni, stante la maggiore gravità di queste ipotesi.

Comma 4 - Il comma prevede espressamente la chiusura degli impianti irregolari. Qualora tuttavia l'irregolarità possa essere rimossa, come ad esempio nei casi di omessa comunicazione per modifiche dell'impianto, la chiusura è prevista fino alla regolarizzazione e comunque in ogni caso per almeno quindici giorni. Pertanto, qualora la regolarizzazione intervenga sollecitamente entro quindici giorni dall'accertamento della violazione e l'ordinanza di chiusura, il suo perdurare viene ad assumere natura di sanzione accessoria a quella pecuniaria che è comunque disposta.

Comma 5 - Si introduce la possibilità per il regolamento di attuazione di stabilire sanzioni di piccola entità per la violazione di quanto dal medesimo previsto.

Comma 6 - E' la prima delle nuove disposizioni sanzionatorie che si riferiscono agli impianti autostradali oggetto di recente regolamentazione regionale: si prevede per l'ipotesi, per il vero più teorica che reale, di impianti installati o comunque funzionanti in assenza di concessione regionale una sanzione da 5.000 a 30.000 euro cui si aggiunge il sequestro delle attrezzature e del prodotto giacente.

## **REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Comma 7 – La disposizione contempla varie ipotesi di comportamento illegittimo: dall'esercizio svolto in difformità da quanto previsto nella concessione regionale, alla ripresa dell'attività da parte di nuovo titolare senza il previo esperimento delle procedure di volturazione, alla modifica dell'impianto od aggiunta di nuovo prodotto non autorizzato. Anche l'ingiustificata interruzione del servizio soggiace alla medesima sanzione, dato l'obbligo di attività ininterrotta esistente per tali tipi di impianto, nonché la violazione di eventuali obblighi disposti dal regolamento emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge, quali potrebbero essere quelli di comunicazione.

Per tutti questi casi la sanzione prevista è da 2.000 a 12.000 euro, tenuto conto dell'importanza degli impianti in questione.

Comma 8 – Anche per gli impianti autostradali è previsto, in caso di violazione, che si pervenga, ove possibile, alla regolarizzazione, disponendo la revoca della concessione qualora essa non abbia luogo. Anche questa ipotesi dovrebbe risultare teorica: tuttavia la grave conseguenza prevista ha la funzione di richiamare gli interessati ad un sollecito adempimento.

Comma 9 – Chiude l'articolo il comma 9 che, in coerenza con la presenza di differenti riferimenti normativi e procedimenti facenti capo, rispettivamente, ai Comuni per gli impianti ordinari ed alla Regione per quelli posti lungo le autostrade, prevede che anche l'esperimento della procedure sanzionatorie spetti a detti enti, così come i proventi da esse derivanti.



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n.13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione)".

**Art. 1**

*(Integrazione all'art. 5 della l.r. 13/2003)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il regolamento regionale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 individua i tratti viari interessati e disciplina, tra l'altro:

- a) il regime concessorio del pubblico servizio;
- b) i presupposti, le procedure e le modalità per l'installazione di nuovi impianti, il trasferimento di sede, l'aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione, la modifica degli impianti;
- c) il trasferimento della titolarità;
- d) il collaudo degli impianti;
- e) la materia degli orari e turni di attività e l'abbinamento agli impianti di servizi accessori;
- f) il monitoraggio della rete autostradale;
- g) la disponibilità dell'area dell'impianto;
- h) i termini per la presentazione delle istanze."

**Art. 2**

*(Integrazione dell'art. 6)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 dopo le parole: "trasferimento della titolarità delle autorizzazioni" è aggiunta la locuzione: ", al mutamento del gestore dell'impianto".


**Art. 3**

*(Integrazione dell'art. 8)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:



"3 bis. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai Comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai Comuni, a cura del titolare dell'impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso."



**Art. 4**

*(Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 13/2003)*

2. L'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è sostituito dal seguente:

**"Art. 9**

*(Sanzioni amministrative)*

1. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge relative agli impianti di distribuzione ubicati lungo la rete non autostradale sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a € 15.000,00;
- b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da € 2.500,00 a € 5.000,00;
- c) modificazione dell'impianto senza la preventiva comunicazione, da € 1.000,00 a € 3.000,00;
- d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione da € 500,00 a € 1.500,00;
- e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da € 2.500,00 a € 5.000,00;
- f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da € 1.000,00 a € 10.000,00;
- g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da € 2.500,00 a € 5.000,00;
- h) violazione di orari di apertura e chiusura, da € 200,00 a € 1.200,00;



- i) violazione di turni di apertura e chiusura, da € 500,00 a € 3.000,00;
- j) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione o concessione, da € 5.000,00 a € 15.000,00.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera h) è raddoppiata qualora dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell'arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per due giorni.

3. La sanzione di cui al comma 1, lettera i) è raddoppiata qualora dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell'arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per sette giorni.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) b) c) e) f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

5. Il regolamento di cui all'articolo 3 può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1800,00.

6. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale in assenza di concessione regionale o di collaudo dell'impianto sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 ad € 30.000,00 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

7. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 ad € 12.000:

- a) l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;
- b) l'esercizio dell'attività da parte del subentrante, senza aver ottenuto l'autorizzazione alla volturazione della titolarità;




- c) l'erogazione di prodotti non autorizzati;
- d) l'effettuazione di modifiche all'impianto non previamente comunicate o autorizzate;
- e) l'utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;
- f) l'interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore;
- g) la violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento regionale di disciplina degli impianti autostradali di distribuzione di carburanti.

8. Nelle ipotesi previste al comma 7, lettere a), b), c), d), e) il Servizio regionale competente in materia di commercio fissa un termine per la regolarizzazione dell'impianto, decorso inutilmente il quale la concessione è da esso dichiarata decaduta.

9. L'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono di competenza del comune nel cui territorio insiste l'impianto di distribuzione di carburanti cui spettano i relativi proventi. L'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono di competenza della regione cui spettano i relativi proventi.





**Regione Umbria**


Giunta Regionale

Al Direttore regionale sviluppo economico e attività  
produttive, istruzione, formazione e lavoro

Dott. **Ciro Becchetti**

Sede

Prot. N.

<b>Regione Umbria - Giunta Regionale</b>
Prot. Uscita del 18/12/2006
nr. 0196955
Classifica: I.14


Oggetto: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla  
legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina delle  
rete distributiva dei carburanti per autotrazione)".

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione Affari Generali  
della Presidenza e della  
Giunta regionale

Con riferimento al disegno di legge in oggetto si comunica che il  
Comitato legislativo nella seduta del 06 dicembre 2006 ha esaminato l'atto in  
oggetto.

Il Comitato ha espresso parere favorevole al testo che si allega.

Cordiali saluti.

Comitato Legislativo

**REGIONE UMBRIA**  
CORSO PIETRO  
VANNUCCI, 96  
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 3471  
FAX 075.504.3467  
giurlegis@regione.umbria.it

Avv. *Mafina Balsamo*

Allegati: n. 1 ddl

DF  
lett par fav Becchetti 06-12-06doc

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n.13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione)".



**Art. 1**

*(Integrazione all'art. 5 della l.r. 13/2003)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il regolamento regionale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 individua i tratti viari interessati e disciplina, tra l'altro:

- a) il regime concessorio del pubblico servizio;
- b) i presupposti, le procedure e le modalità per l'installazione di nuovi impianti, il trasferimento di sede, l'aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione, la modifica degli impianti;
- c) il trasferimento della titolarità;
- d) il collaudo degli impianti;
- e) la materia degli orari e turni di attività e l'abbinamento agli impianti di servizi accessori;
- f) il monitoraggio della rete autostradale;
- g) la disponibilità dell'area dell'impianto;
- h) i termini per la presentazione delle istanze."

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
*Dr.ssa Daniela Furia*

**Art. 2**

*(Integrazione dell'art. 6)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 dopo le parole: "trasferimento della titolarità delle autorizzazioni" è aggiunta la locuzione: ", al mutamento del gestore dell'impianto".

**Art. 3**  
*(Integrazione dell'art. 8)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:

"3 bis. I soggetti che subentrano nella titolarità degli impianti di distribuzione di carburante comunicano ai Comuni competenti, che provvedono agli atti conseguenti, i mutamenti nella titolarità entro trenta giorni dal loro perfezionamento. Entro il termine di trenta giorni sono comunicate ai Comuni, a cura del titolare dell'impianto, le modifiche relative alla gestione dello stesso."

**Art. 4**  
*(Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 13/2003)*

2. L'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è sostituito dal seguente:

**Art. 9**  
*(Sanzioni amministrative)*

1. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge relative agli impianti di distribuzione ubicati lungo la rete non autostradale sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione, da euro 5.000,00 a € 15.000,00;

b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, da € 2.500,00 a € 5.000,00;

c) modificazione dell'impianto senza la preventiva comunicazione, da € 1.000,00 a € 3.000,00;

d) omessa comunicazione di trasferimento della titolarità o di cambio della gestione da € 500,00 a € 1.500,00;

e) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione, da € 2.500,00 a € 5.000,00;

f) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Faria



ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione, da € 1.000,00 a € 10.000,00;

g) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione, da € 2.500,00 a € 5.000,00;

h) violazione di orari di apertura e chiusura, da € 200,00 a € 1.200,00;

i) violazione di turni di apertura e chiusura, da € 500,00 a € 3.000,00;

j) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione o concessione, da € 5.000,00 a € 15.000,00.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera h) è raddoppiata qualora dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell'arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per due giorni.

3. La sanzione di cui al comma 1, lettera i) è raddoppiata qualora dopo una prima violazione, ne intervenga una seconda nell'arco del medesimo anno solare e quadruplicata per ogni successiva violazione intervenuta in detto anno. In tale ultima ipotesi è altresì disposta la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per sette giorni.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) b) c) e) f) e g) del comma 1 è disposta la chiusura dell'impianto. Qualora sia possibile la regolarizzazione dell'impianto la chiusura è disposta fino ad essa e comunque per almeno quindici giorni.

5. Il regolamento di cui all'articolo 3 può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1800,00.

6. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale in assenza di concessione regionale o di collaudo dell'impianto sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 ad € 30.000,00 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furla



7. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 ad € 12.000:

a) l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità della concessione regionale;

b) l'esercizio dell'attività da parte del subentrante, senza aver ottenuto l'autorizzazione alla volturazione della titolarità;

c) l'erogazione di prodotti non autorizzati;

d) l'effettuazione di modifiche all'impianto non previamente comunicate o autorizzate;

e) l'utilizzo di apparecchiature non collaudate o collaudate con esito negativo o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;

f) l'interruzione del servizio di distribuzione di carburanti, salvo nel caso di comprovata forza maggiore;

g) la violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento regionale di disciplina degli impianti autostradali di distribuzione di carburanti.

8. Nelle ipotesi previste al comma 7, lettere a), b), c), d), e) il Servizio regionale competente in materia di commercio fissa un termine per la regolarizzazione dell'impianto, decorso inutilmente il quale la concessione è da esso dichiarata decaduta.

9. L'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono di competenza del comune nel cui territorio insiste l'impianto di distribuzione di carburanti cui spettano i relativi proventi. L'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono di competenza della regione cui spettano i relativi proventi.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatona Furia

